

DELIBERA N. 229/06/CONS

**ARCHIVIAZIONE PER INSUSSISTENZA DELLA VIOLAZIONE DEL
PROCEDIMENTO SANZIONATORIO N. 46/05/TLC AVVIATO NEI CONFRONTI
DELLA SOCIETA' EUTELIA S.P.A. AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 20,
LETTERA C) DELLA LEGGE 14 NOVEMBRE 1995 N. 481.**

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione del Consiglio del 27 aprile 2006;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 14 della legge 31 luglio 1997, n. 249;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259 recante il Codice delle comunicazioni elettroniche;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481,

VISTA la delibera dell'Autorità n. 425/01/CONS del 7 novembre 2001, recante «*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*», e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, nel testo coordinato con le modifiche introdotte dalla delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005 recante "Modifiche ed integrazioni al regolamento di organizzazione e di funzionamento dell'Autorità", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 2006, n. 11, come successivamente integrata dalla delibera n. 40/06/CONS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio 2006, n. 25;

VISTO l'atto del Direttore del Dipartimento garanzie e contenzioso, n. 46/05/TLC del 22 novembre 2005 con il quale veniva contestata alla società Eutelia S.p.A., con sede legale in Arezzo – 52100 alla Via P. Calamandrei n.173, la violazione del combinato disposto di cui all'articolo 23, comma 9, della delibera n. 9/03/CIR del 3 luglio 2003 e articolo 9, comma 1, del decreto ministeriale n.385 del 13 luglio 1995, per non avere garantito la disabilitazione permanente a titolo gratuito per la fornitura di servizi audiotex, nel periodo antecedente al mese di dicembre 2004, sulle numerazioni 0878 di cui la società medesima è titolare dei diritti d'uso, individuando nel funzionario dell'Ufficio contenzioso nelle telecomunicazioni, Avv. Alessandra de Nicolais, il responsabile del relativo procedimento;

VISTA la nota registrata al protocollo dell'Autorità, prot. n.1635/06/E, in data 17 gennaio 2006, con la quale la società Eutelia S.p.A. ha inviato le proprie controdeduzioni, sostenendo, in particolare, che le numerazioni 0878 di cui la società medesima è titolare dei diritti d'uso, pur essendo attive dal mese di settembre 2004, non sono state utilizzate per la fornitura di alcun servizio, sia esso audiotex o a sovrapprezzo, fino al mese di dicembre 2004;

UDITA la società Eutelia S.p.A. in data 6 febbraio 2006;

CONSIDERATO che le memorie difensive e le dichiarazioni rese dalla società in sede di audizione, supportate da adeguata documentazione probatoria, sono state ritenute idonee a dimostrare l'insussistenza della violazione contestata in capo alla società Eutelia S.p.A.;

RITENUTO, pertanto, non doversi dare ulteriore corso al procedimento in epigrafe;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione tutela dei consumatori;

SENTITA la relazione del Commissario Gianluigi Magri, relatore ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

l'archiviazione per insussistenza della violazione del procedimento sanzionatorio n. 46/05/TLC, avviato a carico della società Eutelia S.p.A. ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 14 novembre 1995, n. 481.

Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino ufficiale e nel sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 27 aprile 2006

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

Per visto di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola